

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: VALORIZZ. E SOSTENIBILIT? DEL TERRITORIO RURALE

DETERMINAZIONE

N. A06664 del 13/08/2013

Proposta n. 12774 del 12/08/2013

Oggetto:

Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Scheda per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relativa alla seguente "misura ad investimento " dell'Asse I: Misura 126: "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione".

Proponente:

Estensore	PANDOLFI SIMONETTA	_____
Responsabile del procedimento	ANTONIO MARANGI	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Scheda per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relativa alla seguente “misura ad investimento ” dell’Asse I: Misura 126: “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO LOCALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’ Area Valorizzazione e Sostenibilità del Territorio rurale;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 Febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. e ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. e ii. concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A03497 del 06/05/2013 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato “Regolamento”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 e ss. mm. ii., della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008 e con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 a seguito della revisione programmatica effettuata nell’ambito della riforma della “Health Check” e delle azioni previste nel “Recovery Plan”;

VISTE le Deliberazioni n. 163 del 7 marzo 2008 e n. 62 del 29 gennaio 2010 con le quali la Giunta regionale del Lazio ha preso atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;

VISTA la Deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle ulteriori modifiche al PSR Lazio 2007/2013 approvate dalla Commissione Europea con la nota Ref. Ares(2011)1152521 del 27/10/2011;

VISTA la D.G.R. n. 412 del 30/05/2008 ed in particolare il documento allegato 1 “Disposizioni per l’attuazione delle misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” e ss. mm. e ii.;

VISTA la Determinazione n. C1340 del 10 giugno 2009 con la quale, tra l’altro, è stato adottato il “Modello organizzativo per la gestione delle domande di aiuto PSR 2007/2013”;

VISTA la DGR n. 436 del 11 Settembre 2012 con la quale è stato approvato il bando pubblico per l’attuazione della Misura 126: “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 pubblicato sul supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTO l’articolo 19 di detto D.M. 22 dicembre 2009 che, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06, prevede l’applicazione di riduzioni o esclusioni dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse nel caso in cui sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure previste dall’articolo 25 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Reg. (CE) n. 1698/2005;

TENUTO CONTO che il citato articolo 19 del D.M. 22 dicembre 2009 stabilisce, inoltre, che:

- la percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- in caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse;
- nei casi previsti dall’Autorità di gestione, il beneficiario è escluso dal sostegno dell’operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati;

VISTO l’articolo 23 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, con il quale viene stabilito che le Regioni e le Province autonome ovvero le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013, sentito l’Organismo Pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano, tra l’altro, i livelli della gravità, entità e durata per l’applicazione delle riduzioni, ovvero i casi che comportano l’esclusione o la revoca del contributo concesso;

CONSIDERATO che il recepimento del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 costituisce un elemento fondamentale ed imprescindibile per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco previsti

dal quadro comunitario di riferimento per lo sviluppo rurale, la cui mancata o irregolare attuazione non consente l'erogazione dei pagamenti a favore delle ditte beneficiarie;

CONSIDERATO che le “misure a investimento” attivate nel PSR 2007/2013 del Lazio sono, come classificate nell'articolo 1 del documento “Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento” approvato con DGR 412/2008 e ss. mm. e ii.:

- tutte le misure dell'ASSE I;
- le seguenti misure dell'ASSE II:
 - 214 – “Pagamenti agroambientali”, limitatamente al sostegno alla conservazione risorse genetiche;
 - 216 – “Sostegno agli investimenti non produttivi”;
 - 221 – “Imboschimento di terreni agricoli, limitatamente ai costi di impianto”;
 - 222 – “Primo impianto di sistemi agroforestali in terreni agricoli”;
 - 223 – “Primo imboschimento di terreni non agricoli, limitatamente ai costi di impianto”;
 - 226 – “Ricostituzione del potenziale forestale”;
 - 227 – “Sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste”;
- tutte le misure dell'ASSE III;
- le misure attuate nell'ambito dell'ASSE Leader qualora le operazioni corrispondano a una delle misure elencate sopra (escluse le spese dei GAL in materia di gestione, acquisizione di competenze e animazione);

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 161 del 05 marzo 2010 è stato recepito ed è stata data attuazione al D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 provvedendo all'individuazione dei casi previsti dal documento di Programmazione sullo Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007/2013 che comportano l'applicazione di riduzioni o esclusioni del contributo comunitario;

CONSIDERATO che con la sopracitata D.G.R. n. 161 del 05 marzo 2010 è stato inoltre approvato il documento dal titolo “Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05” (Allegato A) nonché il documento dal titolo “Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Schede per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relative a talune “misure ad investimento” del PSR 2007/2013 del Lazio (Allegato B);

CONSIDERATO che con la richiamata D.G.R. n. 161 del 05 marzo 2010 è stato infine disposto che la competente Direzione regionale provveda alla definizione delle schede per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relative alle altre “misure ad investimento” del PSR 2007/2013 del Lazio, nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti nel richiamato Allegato A alla predetta deliberazione, di applicazione per tutte le misure a investimento;

TENUTO CONTO che il mancato completamento del sistema procedurale e dei controlli comporterebbe un grave rallentamento dell'avanzamento finanziario del programma, con pesanti ripercussioni sulla maturazione della spesa ammissibile, la cui mancata rendicontazione aumenterebbe in maniera significativa i rischi connessi all'applicazione del "disimpegno automatico" e della relativa decurtazione finanziaria ad esso collegata;

CONSIDERATO che le diverse fasi procedurali nell'esame delle istanze di contributo, disciplinate nei Bandi Pubblici (ricevibilità, ammissibilità, graduatoria, esecuzione, erogazione, e controlli), prevedono la necessità inderogabile di disporre l'erogazione dei fondi;

RITENUTO, pertanto, opportuno ed improcrastinabile dare attuazione al Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 provvedendo all'individuazione dei casi previsti dal documento di Programmazione sullo Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007/2013 che comportano l'applicazione di riduzioni o esclusioni del contributo concesso;

RITENUTO, in attuazione del sistema delle procedure e dei controlli del PSR 2007/2013 del Lazio, di dover provvedere, nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti nel richiamato Allegato A di cui alla D.G.R. n. 161/2010, all'approvazione del documento riportato in allegato alla presente determinazione denominato "ALLEGATO A", di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal titolo "Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Scheda per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relativa alla "misura ad investimento" dell'Asse I: Misura 126: "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione".

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di dare attuazione al Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 provvedendo all'individuazione dei casi, previsti dal documento di Programmazione sullo Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007/2013, che comportano l'applicazione di riduzioni o esclusioni del contributo concesso;
- di approvare il documento riportato in allegato alla presente determinazione denominato "ALLEGATO A", di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal titolo "Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Scheda per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relativa alla "misura ad investimento" dell'Asse I: Misura 126: "Ripristino

del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente Determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO LOCALE, CACCIA E PESCA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013

MISURE AD INVESTIMENTO

ALLEGATO A

Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Scheda per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relative alla “misura ad investimento” dell’Asse I: Misura 126: *“Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”*

Scheda per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relativa alla “misura ad investimento” dell’Asse I: Misura 126: “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.

Nell’ambito della presente misura sono state individuate 6 tipologie omogenee di vincoli o obblighi giuridici che gravano sul destinatario del sostegno in forza dell’adesione volontaria alla misura oggetto di contributo. Tali tipologie sono di seguito elencate:

1. Comunicazioni obbligatorie
2. Pubblicità
3. Informazioni per monitoraggio/conservazione dei documenti di spesa
4. Consentire i controlli ed esibire i documenti probatori
5. Conformità nella realizzazione dell’operazione
6. Rispetto del vincolo di inalienabilità, di destinazione, degli impegni ex-post

Ogni tipologia omogenea di impegni prevede uno o più vincoli che, ai fini del trattamento delle inadempienze eventualmente riscontrate, vengono a loro volta classificati come impegni essenziali e impegni non essenziali.

La violazione di un impegno essenziale comporterà la decadenza totale del beneficiario dall’operazione, la revoca del contributo precedentemente ammesso a finanziamento, con recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali.

Per contro, la violazione di un impegno non essenziale non pregiudica il mantenimento dell’ammissibilità al sostegno pubblico dell’operazione. La penalità prevista per le inadempienze a tali impegni è la riduzione, ossia la decurtazione parziale del contributo, secondo le modalità specificate di seguito.

Comunicazioni obbligatorie (1)

Descrizione dell’impegno

- trasmettere, all’Ufficio competente (Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio), entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di accertata notifica del provvedimento di concessione, copia originale del provvedimento sottoscritto, in ciascuna pagina, per accettazione.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell’inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- trasmissione della copia del provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione oltre 30 gg dalla data di accertata notifica del provvedimento di concessione.			X

Descrizione dell'impegno

- per gli investimenti che prevedono interventi di carattere strutturale:
- **avviare i lavori entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione.
- **comunicare** all'Ufficio competente (Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio) la data di inizio lavori **entro e non oltre 15 (quindici) giorni** a decorrere dalla stessa data.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- aver avviato i lavori in un periodo compreso tra i 60 giorni e i 120 giorni dalla data di avvenuto ricevimento del provvedimento di concessione da parte del beneficiario;	3	X	
- aver avviato i lavori dopo 120 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione da parte del beneficiario;	5	X	
- aver comunicato all'Ufficio competente, la data di inizio dei lavori oltre il termine dei 15 giorni dall'inizio degli stessi.	1	X	

Descrizione dell'impegno

- per gli investimenti che prevedono interventi di carattere strutturale:
- **comunicare**, all'Ufficio competente (Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio), **la data di fine lavori, entro 15 (quindici) giorni** a far data dall'ultimazione degli stessi.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- comunicazione della data di fine lavori oltre il termine di 15 giorni dall'ultimazione degli stessi.	1	X	

Descrizione dell'impegno

- **presentare**, all'Ufficio competente (Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio), **entro i 60 (sessanta) giorni** successivi alla conclusione dei lavori, la **"domanda di pagamento"** corredata della documentazione tecnico/amministrativo/contabile di rito per richiedere l'erogazione del saldo finale.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- presentazione della domanda di pagamento del saldo con un ritardo compreso fra 1 e 30 giorni rispetto al termine previsto;	1	X	
- presentazione della domanda di pagamento del saldo con un ritardo compreso fra 31 e 60 giorni rispetto al termine previsto;	3	X	
- mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo o presentazione della stessa con un ritardo superiore ai 60 giorni rispetto al termine previsto.			X

Pubblicità (2)

Descrizione dell'impegno

- attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974 del 2006 e ss.mm.ii., così come richiamato all'art. 46 delle Disposizioni attuative per le misure ad investimento (DGR 412/08 e ss.mm.ii.), tenendo conto delle modifiche regolamentari introdotte dal Reg. CE 1175 del 2008.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- azione informativa o pubblicitaria non conforme a quanto previsto dalla normativa comunitaria;	1	X	
- azione informativa o pubblicitaria assente	3	X	

Informazioni per monitoraggio (3)

Descrizione degli impegni

- **ottemperare** ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- non aver ottemperato a richieste di dati e notizie per le attività di monitoraggio.			X

Consentire i controlli ed esibire i documenti probatori (4)

Descrizione dell'impegno

- consentire il regolare svolgimento dei controlli ed esibire i documenti richiesti.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- non aver consentito il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta			X

Conformità nella realizzazione dell'operazione (5)

Descrizione dell'impegno

- completamento dei lavori entro i termini previsti dal crono-programma delle lavorazioni.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- aver completato i lavori oltre i termini previsti dal crono-programma, ma entro 30 giorni dal termine ultimo previsto;	3	X	
- aver completato i lavori oltre 30 giorni dal termine ultimo previsto dal crono-programma.			X

Descrizione dell'impegno

- **rinunciare** ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l'investimento previsto e finanziato ai sensi del bando relativo alla presente misura, ad eccezione degli eventuali indennizzi percepiti per i medesimi interventi di ripristino ai sensi del Decreto legislativo 102/2004.

La somma dei contributi concessi in adesione all'avviso pubblico relativo alla Misura 126 e degli indennizzi percepiti ai sensi del Decreto legislativo 102/2004, non dovrà comunque superare i limiti del 90% dell'investimento ammesso nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 17 del Reg. (CE) 1257/1999, e dell'80% nelle altre zone.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- aver beneficiato di altri contributi pubblici, concessi a qualsiasi titolo da normative comunitarie, statali o regionali, per l'investimento previsto e finanziato ai sensi del bando relativo alla presente misura, ad eccezione degli eventuali indennizzi percepiti per i medesimi interventi di ripristino ai sensi del Decreto legislativo 102/2004.			X

Descrizione dell'impegno

- **tenere sollevata ed indenne** l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto ammesso a beneficio.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- aver coinvolto l'Amministrazione regionale in vertenze per fatto di terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto ammesso a beneficio.			X

Descrizione dell'impegno

- esecuzione dei lavori e degli interventi finanziati in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- esecuzione dei lavori e degli interventi finanziati in difformità alle norme e ai regolamenti vigenti.			X

Descrizione dell'impegno

- assunzione a proprio carico di maggiori oneri imprevisti o imprevedibili con conseguente riduzione quali-quantitativa dell'intervento finanziato.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- mancata assunzione a proprio carico di maggiori oneri imprevisti o imprevedibili con conseguente riduzione quali-quantitativa dell'intervento finanziato.			X

Rispetto del vincolo di inalienabilità, di destinazione, degli impegni ex-post (6)

Descrizione dell'impegno

- **garantire** la pronta reperibilità e la conservazione per **5 (cinque) anni**, a decorrere dalla data di richiesta del saldo finale, dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute.

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- non aver conservato o aver reso irreperibili, entro il termine dei cinque anni, i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute.			X

Descrizione dell'impegno

- rispettare, **nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere** dalla data di adozione del presente provvedimento di concessione del contributo, gli obblighi relativi al "periodo di non alienabilità", i vincoli "di destinazione", e gli impegni ex post riportati nell'art. 22 delle Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento (DGR 412/2008 e ss. mm. e ii.).

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- non aver rispettato nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, gli obblighi relativi al "periodo di non alienabilità", i vincoli "di destinazione", e gli impegni ex post riportati nell'art. 22 delle Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento.			X

VERIFICA DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il verificarsi di almeno una delle inadempienze agli **impegni essenziali** di cui sotto comporterà la decadenza totale dell'operazione con revoca del contributo concesso e il recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali.

Inadempienze ad impegni essenziali	Tipol.
trasmissione della copia del provvedimento di concessione sottoscritta per accettazione oltre 30 gg dalla data di accertata notifica del provvedimento di concessione	1
mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo o presentazione della stessa con un ritardo superiore ai 60 giorni rispetto al termine previsto	1
presentazione della domanda di saldo oltre il termine di proroga, concesso dall'Ufficio competente a seguito di richiesta da parte del beneficiario	1
mancata presentazione domanda di pagamento del saldo o mancata richiesta di proroga	1
non aver ottemperato a richieste di dati e notizie per le attività di monitoraggio	3
non aver consentito il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta	4
non aver rispettato le disposizioni di cui all'art.106 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii	5
aver completato i lavori oltre 30 giorni dal termine ultimo previsto dal crono-programma	5
aver beneficiato di altri contributi pubblici, concessi a qualsiasi titolo da normative comunitarie, statali o regionali, per l'investimento previsto e finanziato ai sensi del bando relativo alla presente misura, ad eccezione degli eventuali indennizzi percepiti per i medesimi interventi di ripristino ai sensi del Decreto legislativo 102/2004.	5
aver coinvolto l'Amministrazione regionale in vertenze per fatto di terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto ammesso a beneficio	5
esecuzione dei lavori e degli interventi finanziati in difformità alle norme e ai regolamenti vigenti	5
mancata assunzione a proprio carico di maggiori oneri imprevisi o imprevedibili con conseguente riduzione quali-quantitativa dell'intervento finanziato	5
non aver conservato o aver reso irreperibili, entro il termine dei cinque anni, i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute	6
non aver rispettato nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, gli obblighi relativi al "periodo di non alienabilità", i vincoli "di destinazione", e gli impegni ex post riportati nell'art. 22 delle Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento	6

VERIFICA DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI

Nel caso di inadempienze agli impegni non essenziali, in linea con quanto riportato nell'Allegato A, di cui alla DGR n. 161 del 5 marzo 2010, si determina di seguito la classe di violazione (bassa = 1; media =3; alta =5) di ciascun indicatore previsto dal regolamento (Gravità; Entità; Durata).

GRAVITA'

Tipologia omogenea	Impegni non essenziali	punti
1	comunicazione della data di inizio lavori all'Ufficio competente oltre il termine previsto di 15 giorni dall'inizio degli stessi	1
1	aver avviato i lavori in un periodo compreso tra i 60 giorni e i 120 giorni dalla data di avvenuto ricevimento del provvedimento di concessione da parte del beneficiario	3
1	aver avviato i lavori dopo 120 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione da parte del beneficiario	5
1	presentazione della domanda di pagamento con un ritardo compreso fra 1 e 30 giorni rispetto al termine previsto	1
1	presentazione della domanda di pagamento con un ritardo compreso fra 31 e 60 giorni rispetto al previsto	3
1	comunicazione della data di fine lavori oltre il termine di 15 giorni dall'ultimazione degli stessi	1
2	azione informativa o pubblicitaria non conforme	1
2	azione informativa o pubblicitaria assente	3
5	aver completato i lavori oltre i termini previsti dal crono-programma, ma entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto	3
TOTALE * PER LA DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI VIOLAZIONE DI GRAVITA'		21

***Qualora il punteggio totale per la determinazione della classe di violazione di gravità abbia il valore massimo, si applica, l'esclusione e la decadenza totale del beneficiario dall'operazione per violazione di "livello massimo".**

Classi di violazione

GRAVITA'

Bassa: somma compresa tra 1 e 5

Media: somma compresa tra 6 e 10

Alta: somma superiore a 10

ENTITA'

Bassa: numero di impegni non essenziali violati pari a uno

Media: numero di impegni non essenziali violati pari a due

Alta: numero di impegni non essenziali violati uguale o superiore a tre

DURATA

Bassa: infrazione di impegno non essenziale limitatamente alla tipologia omogenea di impegni 2 (*Pubblicità*)

Media: almeno un'infrazione di impegni non essenziali riconducibili alla tipologia omogenea di impegni 1 (*Comunicazioni obbligatorie*) o alla tipologia omogenea di impegni 5 (*Conformità nella realizzazione dell'operazione*)

Alta: almeno due infrazioni di impegni non essenziali riconducibili ad almeno due diverse tipologie omogenee di impegno

Griglia dei valori degli indicatori (*)

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ'	GRAVITÀ'	DURATA
Basso (1)	numero di impegni non essenziali violati pari a uno	SOMMA COMPRESA TRA <u>1 e 5</u>	infrazione di impegno non essenziale limitatamente alla tipologia omogenea di impegni 2
Medio (3)	numero di impegni non essenziali violati pari a due	SOMMA COMPRESA TRA <u>6 e 10</u>	almeno un'infrazione di impegni non essenziali riconducibili alla tipologia omogenea di impegni 1 o alla tipologia omogenea di impegni 5
Alto (5)	numero di impegni non essenziali violati uguale o superiore a tre	SOMMA SUPERIORE A <u>10</u>	almeno due infrazioni di impegni non essenziali riconducibili ad almeno due diverse tipologie omogenee di impegno

(*) I valori dei tre indicatori sono tra loro indipendenti

Calcolo della riduzione:

Come previsto dalla metodologia riportata nel capitolo 4 del documento generale, il calcolo della riduzione si completa con gli ulteriori due passaggi:

- calcolo della media aritmetica dei tre indicatori
- verifica dell'intervallo di valori in cui ricade la media calcolata, come illustrato nella tabella sottostante

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1 \leq x < 3$	3%
$3 \leq x < 4$	6%
$x \geq 4$	12%